

SCHEMA PROTOCOLLO INTESA PER BARRIERE ANTIRUMORE EX SCALO FILZI

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA SOCIETÀ R.F.I. S.p.A. - “RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI” E RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO LUNGO LA LINEA FERROVIARIA VERONA BRENNERO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO: TRATTA INTERESSANTE LA STAZIONE DI TRENTO.

R.F.I. S.p.A. - “RETE FERROVIARIA ITALIANA – Società per Azioni”
P.A.T - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Premesso che:

ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 e s.m., la Provincia Autonoma di Trento è autorizzata a contribuire alle spese per la realizzazione di opere ed infrastrutture ferroviarie sul territorio provinciale nella misura massima del 35% del costo totale risultante dai progetti regolarmente approvati. Fra gli interventi finanziabili possono essere inclusi anche quelli destinati a mitigare l'impatto acustico lungo le linee ferroviarie.

L'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente nel corso del 2000 aveva predisposto uno studio denominato “valutazione dell'impatto acustico e dimensionamento degli interventi passivi di mitigazione del rumore prodotto dalla ferrovia del Brennero nel tratto di attraversamento della provincia di Trento”, con il quale erano stati individuati gli interventi da realizzare nel tratto Trentino dell'asse ferroviario, precisandone la localizzazione, la loro tipologia, con una stima del costo e la specificazione delle priorità, secondo le indicazioni che derivano dall'applicazione di uno specifico algoritmo.

dell'accordo generale per disciplinare in modo omogeneo i reciproci rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento e la Società “Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni” - R.F.I S.p.A. con riferimento alla realizzazione degli interventi per la mitigazione dell'inquinamento acustico nel territorio della provincia di Trento lungo la linea ferroviaria Verona Brennero. Tale convenzione è stata perfezionata in data 26 luglio 2006.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 3261 di data 30 dicembre 2009, così come previsto dall'art. 16 della L.P. n. 16/1993 e s.m. la Giunta aveva disposto che per consentire una più rapida realizzazione di alcuni interventi la percentuale di contributo potesse essere elevata dalla misura prevista del 35% fino al 100% della spesa considerata ammissibile (spesa considerata al netto degli oneri fiscali), con la possibilità per la Provincia di compensare eventualmente questi maggiori oneri in sede di finanziamento dei successivi interventi previsti. Con la medesima deliberazione era stato incaricato il Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie ad adottare i provvedimenti e gli atti necessari a formalizzare con R.F.I. S.p.A. la relativa convenzione per disciplinare la deroga, rispetto a quanto previsto dall'accordo generale perfezionato in data 26 luglio 2006, anche con riferimento alle modalità di erogazione del contributo.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 579 di data 1 aprile 2011 era stato modificato l'elenco delle priorità degli interventi per la PAT, per consentire a RFI di allineare i propri strumenti programmatori, con quelli della PAT. Con tale delibera si era preso atto degli interventi già in corso, di quelli finanziati e di quelli programmati (delibera GP n. 3261/2009) e gli interventi da programmare.

Con determinazione S105 n. 467 di data 14 dicembre 2011, in attuazione di quanto disposto dalla GP, è stata prevista la programmazione di alcuni altri interventi da realizzarsi nelle località di Zambana Nuova, Roncafort e Canova di Gardolo, questo anche per completare gli interventi che la Provincia ha realizzato in zona.

Gli interventi succitati, programmati nelle località di Zambana Nuova, Roncafort e Canova di Gardolo, avranno attuazione nell'ambito dei lavori per il raddoppio della Ferrovia del Brennero (circonvallazione di Trento).

RFI, in forza degli impegni già assunti, ha completato la progettazione esecutiva dell'intervento previsto in località Serravalle che ha restituito un costo a vita intera dell'intervento sensibilmente superiore alle originarie previsioni indicate nella vigente convenzione.

Fra gli interventi ancora da programmare, quelli aventi maggiore priorità sono previsti a Trento lungo Corso Via F.lli Fontana e Corso Buonarroto. Con il presente protocollo d'intesa si intendono fissare degli "step" per la programmazione, il reperimento delle risorse, la progettazione e la realizzazione di questi ultimi interventi, compatibilmente con l'entità delle risorse che si renderanno disponibili.

In particolare, gli interventi di Trento sopracitati erano stati rinviati in quanto a suo tempo era in previsione la realizzazione di un "boulevard", poi non più realizzato. Attualmente la situazione di disagio per la collettività si è aggravata con l'aumento del numero dei passaggi dei treni merci anche nelle ore notturne; pertanto diventa ormai indispensabile assumere ogni azione volta a ridurre la suddetta situazione di disagio acustico evidenziato sempre più spesso in varie forme.

Gli interventi che si ritiene presentino la maggiore urgenza per la tratta nel territorio cittadino di Trento sono i seguenti:

- 022205050 (codice RFI) (TN Filzi – interventi n 9 e 10 studio APPA/2000)); n. 10 e 11 Allegato alla delibera 579/2011
- 022205054 (codice RFI) (TN Stazione Ovest intervento n 12 studio APPA/2000). n. 17 Allegato alla delibera 579/2011

Va tuttavia evidenziato che solo in sede di progettazione di dettaglio delle opere da realizzare sarà possibile definire puntualmente l'estensione delle tratte, così come l'altezza delle protezioni, in relazione alla densità e alla tipologia degli insediamenti esistenti in zona, e di conseguenza il relativo onere economico.

Si rileva che la realizzazione dei richiamati interventi o di parte di essi potrà avvenire con finanziamenti non riconducibili al Piano Nazionale di RFI ma con finanziamenti propri della Provincia Autonoma di Trento, questo ovviamente subordinatamente al reperimento delle risorse nel bilancio provinciale.

Si richiama il già citato vigente Accordo Generale (prot n. 649/P306-2006 dd. 13.07.2006), perfezionato in data 26 luglio 2006, che disciplina in modo omogeneo i reciproci rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento e la società R.F.I S.p.A. per la realizzazione di opere finalizzate alla riduzione dell'impatto acustico lungo la linea ferroviaria Verona Brennero nel tratto trentino.

Per quanto concerne gli ulteriori interventi di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 579 datata 1 aprile 2011 che non sono oggetto del presente protocollo RFI potrà intervenire a seguito del rifinanziamento del piano nazionale e sempre nel rispetto delle priorità già individuate e dei reciproci impegni RFI – Provincia Autonoma di Trento di cui al richiamato Accordo Generale perfezionato in data 26 luglio 2006.

Le parti danno atto che l'intera realizzazione delle opere in argomento sarà a cura di R.F.I S.p.A. e, nel rispetto delle norme vigenti in materia, e con il solo contributo finanziario della Provincia autonoma di Trento.

f r a

la Provincia Autonoma di Trento, C.F. e P. IVA 00337460224, con sede legale in Piazza Dante, 15 – 38100 Trento, in seguito denominata anche “Provincia”, per la quale interviene nel presente atto il Sig. Dott. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del D.P.G.P. n. 6/78 di Leg.

e

la società R.F.I. S.p.A. - “Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni”, P.Iva 01008081000 e C.F. 01585570581, con sede legale in Piazza Croce Rossa, 1 – 00161

Roma, Isc n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), in seguito denominata anche "R.F.I. S.p.A.", per la quale interviene nel presente atto il Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____ della società R.F.I. S.p.A., all'uopo delegato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 (Rinvio)

1. Nel precisare, come sopra evidenziato, che l'eventuale contributo della Provincia Autonoma di Trento indicato nel presente protocollo d'intesa non sarà riconducibile al Piano Nazionale di Risanamento Acustico di RFI S.p.A.;
2. Le parti danno atto che è tuttora vigente un Accordo Generale perfezionato in data 26 luglio 2006, che disciplina in modo omogeneo i reciproci rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento e la società R.F.I S.p.A. con riferimento alla realizzazione degli interventi per la mitigazione dell'inquinamento acustico nel territorio della provincia di Trento lungo la linea ferroviaria Verona Brennero e che a tale Accordo Generale sarà possibile fare riferimento per la realizzazione dei prossimi interventi.

Articolo 3 (Misura del contributo)

1. In considerazione della valenza sociale dell'intervento, della sua complessità e del beneficio generato dall'intervento per la collettività, la Provincia ritiene possano sussistere le condizioni affinché questa ultima accresca la percentuale di contribuzione, anche fino alla misura massima consentita dalle vigenti disposizioni della L.P. n. 16/1993 e s.m.

Articolo 4 (Attività per la progettazione e per l'aggiudicazione dei lavori)

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa alla realizzazione delle opere e, al fine di agevolare l'avvio delle attività corrisponderà una somma di 100.000,00= Euro a RFI SpA per le attività di progettazione stesse. Il suddetto contributo verrà erogato per una quota del 50% entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, previa presentazione di uno studio di

fattibilità a cura di RFI, per il 30% all'avvio della progettazione definitiva e il saldo del 20% sarà erogato ad avvenuta approvazione, dal punto di vista tecnico, da parte della PAT. Qualora non fossero rispettati per cause imputabili a RFI SpA le attività e i termini previsti dal presente atto, la Provincia potrà recuperare le somme corrisposte anche mediante compensazioni su somme dovute a qualsiasi titolo da PAT a RFI, sempre fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

2. RFI SpA si impegna a predisporre la progettazione preliminare degli interventi in argomento, concordando con le competenti strutture provinciali le soluzioni tecniche individuate e ad aggiornare le stesse in relazione anche ai relativi costi previsti.
3. RFI si impegna in particolare a redigere il progetto preliminare degli interventi appresso indicati, definendone i relativi costi a vita intera
 - 022205050 (codice RFI) (TN Filzi – ex n 9 e 10 Studio APPA/2000)); n. 10 e 11 Allegato alla delibera 579/2011
 - 022205054 (codice RFI) (TN Stazione Ovest ex n 12 Studio APPA/2000). n. 17 Allegato alla delibera 579/2011
4. Successivamente alla definizione del costo a vita intera complessivo di entrambi gli interventi sopraindicati a livello di progetto preliminare, la Società RFI SpA e la Provincia medesima individueranno di comune accordo una 1^a fase funzionale dei due interventi di interesse che troverà capienza nella risorse da individuare nel frattempo a valere sul bilancio provinciale.
5. Subordinatamente a quanto indicato al punto 4) e definito tale stralcio, RFI predisporrà il progetto definitivo, per l'acquisizione dei pareri tecnici previsti ai sensi della L.P. 26/1993 e della L.P. 16/1993.
6. Entro il 31 ottobre 2016 RFI SpA avvierà, compatibilmente con l'avvenuto reperimento delle necessarie risorse, le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori; prevedendo l'avvio di questi ultimi nel corso del 2017.
7. Per le successive fasi funzionali, in analogia a quanto già detto alle premesse relativamente agli interventi che non sono oggetto del presente protocollo, RFI potrà intervenire a seguito del rifinanziamento del piano nazionale e sempre nel rispetto delle priorità già individuate e dei reciproci impegni RFI – Provincia Autonoma di Trento di cui al richiamato Accordo Generale perfezionato in data 26 luglio 2006.

Articolo 5

(Sperimentazione su sistemi attivi di abbattimento del rumore)

1. La Provincia autonoma di Trento e la Società RFI S.p.A. convengono sull'opportunità di effettuare una sperimentazione sulla infrastruttura della Società, la quale ne autorizzerà l'effettuazione. Tale attività di sperimentazione, da eseguirsi a cura di RFI e a spese della PAT, il cui costo non potrà eccedere i 350.000,00 euro è comunque subordinata alla messa in disposizione delle risorse con il bilancio provinciale 2016. Vengono pertanto rinviati a successiva

convenzione/intesa gli aspetti relativi alla copertura dei costi e alle modalità di effettuazione di dette attività.

Articolo 6
(Modalità di finanziamento provinciale)

1. La Provincia autonoma di Trento comparteciperà, compatibilmente con le risorse del bilancio, per quanto di propria competenza, al finanziamento degli interventi e delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, fino a un massimo di 6 milioni, Le modalità di finanziamento provinciale saranno oggetto di successiva convenzione/intesa fra le parti. In caso di mancato reperimento delle risorse da parte di PAT, si provvederà a corrispondere a RFI S.p.A. quanto dovuto in relazione alle attività di progettazione effettivamente svolte e pertanto verranno ridefiniti i reciproci impegni di cui al precedente art. 4.

Articolo 7
(Attuazione)

1. Le modalità di esecuzione degli interventi previsti negli elaborati progettuali per la tratta interessante la zona dell'ex Scalo Filzi e Stazione FS di Trento compresi l'affidamento, la direzione, la vigilanza ed il collaudo dei lavori saranno oggetto di successiva apposita convenzione/intesa fra le Parti e prevedranno di norma che siano a cura di RFI S.p.A., d'intesa con la Provincia e a spese di quest'ultima.

Articolo 8
(Foro Competente)

1. Per qualsiasi controversia tra le Parti riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo di intesa sarà esclusivamente competente il Foro di Trento.

Articolo 9
(Spese di stipulazione)

1. Le spese di bollo, scritturazione e l'eventuale registrazione in caso d'uso del presente atto sono ad esclusivo carico della Parte richiedente.
2. Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazione dell'entità delle opere oggetto del presente Protocollo di intesa.

Articolo 10
(Codice fiscale e domicilio)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.R. del 02.11.1976 n.° 874, la Provincia ha dichiarato che il proprio Codice fiscale o Partita I.V.A. ed il relativo domicilio fiscale sono quelli riportati in premessa.

2. Per quanto riguarda la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., il numero di Partita I.V.A. è 01008081000 ed il domicilio è Piazza della Croce Rossa, n. 1 – 00161 – ROMA.

Per la Provincia autonoma di Trento

Per la Società “Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni” - R.F.I. S.p.A.

Trento, il _____